

# STATUTO

## **ART.1 - COSTITUZIONE**

É costituita una Fondazione sotto la denominazione "**SIAV ACADEMY**". La Fondazione non ha fini di lucro, ed é disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto.

## **ART.2 - SEDE**

La Fondazione ha sede in Padova, in via Porciglia n. 14.

La Fondazione con delibera del Consiglio di Amministrazione, può istituire in Italia ed all'estero sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni ed uffici al fine di garantire il conseguimento delle finalità statutarie.

## **ART.3 - DURATA**

La durata della Fondazione è illimitata.

## **ART.4 - OGGETTO**

La Fondazione si propone esclusivamente di promuovere finalità di pubblica utilità, in particolare:

- il miglioramento del benessere e lo sviluppo culturale ed organizzativo della società civile grazie all'utilizzo innovativo delle nuove tecnologie nel settore informatico;
- lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e scientifica nel settore informatico, anche mediante la individuazione e predisposizione di procedure innovative, ed il miglioramento della competitività dell'Italia, a sostegno di istituzioni e imprese pubbliche e private;
- la promozione di attività, studi, ricerche, sviluppi e formazione nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e scientifica nel settore informatico stimolando un qualificato e costruttivo dibattito su scala nazionale ed internazionale;
- la conservazione, salvaguardia, fruizione, diffusione e pubblicazione del patrimonio storico, culturale ed artistico tramite l'utilizzo innovativo di tecnologie informatiche, anche sostenendo le attività del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e degli altri enti pubblici per la valorizzazione e tutela di beni culturali, nel rispetto del D.Lgs. n. 42/2004 ("Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio").

In via operativa il perseguimento dei fini istituzionali è attuato, in via prevalente ma non esaustiva, tramite:

- lo svolgimento, negli ambiti di interesse e competenza della Fondazione, di attività di ricerca e sviluppo per l'innovazione tecnologica e scientifica nel settore informatico e lo svolgimento di attività di conservazione, salvaguardia, valorizzazione, fruizione, diffusione e pubblicazione del patrimonio storico, culturale ed artistico tramite l'utilizzo innovativo di tecnologie informatiche, sia direttamente che indirettamente, anche mediante la creazione di gruppi di lavoro, centri e laboratori specializzati dove studiosi e ricercatori possano confrontarsi, seguire e diffondere gli sviluppi delle conoscenze ritratte;
- l'organizzazione e la promozione di congressi, corsi, riunioni, seminari, mostre fisse o itineranti, eventi e manifestazioni scientifiche e culturali per la formazione, lo sviluppo e la diffusione della conoscenza negli ambiti di interesse e competenza della Fondazione, sia direttamente che indirettamente;

- la realizzazione e la promozione di iniziative editoriali negli ambiti di interesse e competenza della Fondazione, in qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, tenuti presenti i limiti previsti dalla legge n. 416 del 5 agosto 1981 e successive modificazioni;
- la promozione di intese per lo sviluppo delle iniziative e delle ricerche sopra esposte con istituti, associazioni, atenei, enti a carattere scientifico, culturali ed educativi, di gestione di beni artistici e storici, fondazioni e centri di ricerca, partner imprenditoriali, nazionali e internazionali, e lo svolgimento di attività di coordinamento, promozione, aggiornamento, sostegno, sviluppo e incentivazione delle predette iniziative e ricerche;
- la concessione a persone meritevoli di sovvenzioni, premi e borse di studio, finanziando o cofinanziando dottorati ed assegni di ricerca o altre iniziative simili di istituti, associazioni, atenei, enti a carattere scientifico, culturali ed educativi, di gestione di beni artistici e storici, fondazioni e centri di ricerca, partner imprenditoriali, nazionali e internazionali, con riferimento a progetti ed iniziative negli ambiti di interesse e competenza della Fondazione; per l'erogazione delle suddette sovvenzioni, premi, borse di studio e assegni di ricerca il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento, sentito il parere espresso dal Comitato Scientifico, precisando ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione e di giudizio, tenuto conto di uno o più dei seguenti requisiti: titoli scolastici, accademici e professionali posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto o da svolgere, condizione economica.

La Fondazione potrà inoltre compiere, non in via prevalente, ogni operazione e qualsiasi iniziativa, necessarie od anche semplicemente utili alla realizzazione dei propri scopi istituzionali. In particolare potrà assumere partecipazioni in enti aventi oggetto sia affine o analogo a quello della Fondazione e compiere altre operazioni di carattere finanziario non nei confronti del pubblico.

#### **ART.5 – FONDATORE E SOSTENITORI**

È fondatore unico la società SIAV S.P.A. capofila del Gruppo Siav, con sede legale in Via Rossi, 5/n - 35030 Rubano (Padova). Possono affiliarsi, peraltro, con la qualità di Sostenitori, previa delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche che concorrono al perseguimento delle finalità della Fondazione con elargizioni particolarmente significative, quantificate previamente dal Consiglio di Amministrazione, a vantaggio del fondo di dotazione.

#### **ART.6 – PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dalle somme inizialmente versate e dai beni conferiti dal Fondatore, risultanti dall'atto costitutivo;
- dalle donazioni, dai lasciti testamentari, dai contributi e da ogni altra liberalità fatta da enti e/o privati, ivi inclusi i contributi del Fondatore e dei Sostenitori, che siano espressamente destinati al patrimonio della Fondazione;
- dai contributi dell'Unione Europea con espressa destinazione al patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili, nonché da ogni altra entità suscettibile di valutazione economica, che pervengano alla Fondazione, a qualsiasi titolo, con destinazione al patrimonio;
- dagli avanzi di gestione e dalle somme di qualsiasi genere destinate su delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART.7 – ENTRATE**

Le entrate della Fondazione con cui provvedere alle spese occorrenti al suo funzionamento ed allo svolgimento delle sue attività, sono costituite:

- dalle rendite e in generale dai redditi del patrimonio di cui al precedente art. 6 dello Statuto;
- dalle donazioni, dai lasciti testamentari, dai contributi e da ogni altra liberalità fatta da enti e/o privati, ivi inclusi i contributi del Fondatore e dei Sostenitori, che non siano espressamente destinati al patrimonio della Fondazione;
- dai contributi dell'Unione Europea, che non siano espressamente destinati al patrimonio della Fondazione;
- dai ricavi legati alle attività istituzionali e accessorie della Fondazione e da ogni altra somma di denaro che pervenga alla Fondazione e che non sia espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

#### **ART.8 – ORGANI**

Gli Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Presidente Onorario (se nominato);
- il Segretario Generale (se nominato);
- il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, se nominato.

#### **ART.9 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 fino ad un numero massimo di 7 (sette) membri. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. Non può essere nominato Consigliere e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Non può essere nominato Consigliere anche colui che sia destinatario di Avviso di Garanzia e, se in carica, alla ricezione dell'Avviso di Garanzia sarà oggetto di automatica sospensione cautelativa; il Consiglio di Amministrazione deciderà entro 30 (trenta) giorni il mantenimento della sospensione cautelativa o la decadenza dalla carica. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetta al Fondatore e segnatamente dal Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione di SIAV S.P.A., il quale avrà cura di nominare oltre a componenti dello stesso Consiglio anche personalità di chiara competenza tecnica, scientifica ed accademica utili al perseguimento dell'oggetto e dei fini istituzionali della Fondazione. Se nel corso del mandato per qualsiasi ragione cessano dall'incarico uno o più Consiglieri, si procede alla loro sostituzione da parte del Fondatore o del soggetto che aveva effettuato la nomina dei Consiglieri cessati. I Consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza di quelli in carica all'atto della loro nomina. Laddove cessi la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero consiglio e si provvede alle nuove nomine secondo i criteri sopra stabiliti.

#### **ART.10 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e si riunisce sotto la presidenza del Presidente, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio dell'esercizio, mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, con l'indicazione degli argomenti da trattare e con il preavviso di almeno otto giorni. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta, anche telefonicamente, almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione. Deve inoltre essere convocato quando almeno due consiglieri ne facciano

richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le riunioni saranno valide, senza formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero Consiglio e tutti i sindaci effettivi (se nominati). Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono di norma presso la sede della Fondazione; le stesse potranno tenersi anche in audio-video conferenza o solo in audioconferenza purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione: deve essere scelto un luogo di riunione dove siano presenti almeno il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare alla riunione, deve essere consentito a ciascun di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente della riunione il quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio saranno fatte constatare da verbali che dovranno essere trascritti in un apposito libro vidimato inizialmente dal Presidente; tali verbali saranno redatti dal Segretario generale se nominato o dal Segretario della riunione designato dai presenti, e dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione; in caso di assenza del Segretario il verbale sarà redatto dal consigliere appositamente designato in sostituzione dai presenti.

#### **ART.11 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ivi incluso il potere di deliberare le modifiche dello statuto, da sottoporre all'autorità governativa per l'approvazione nei modi di legge. In particolare, il Consiglio di Amministrazione potrà:

- approvare nei termini previsti dall'art. 16 dello Statuto, il bilancio di ogni anno solare e la relazione illustrativa;
- deliberare sull'accettazione di lasciti, eredità, elargizioni, donazioni;
- stabilire i programmi della Fondazione e approvare i regolamenti;
- decidere sugli investimenti del patrimonio e dei beni pervenuti alla Fondazione;
- compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare o finanziaria connessa col raggiungimento delle finalità della stessa;
- nominare il Comitato Scientifico;
- nominare il Presidente Onorario (se previsto);
- nominare il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico (se previsto).

I Consiglieri, oltre a far parte dell'organo collegiale, esercitano quelle funzioni che vengono loro delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Il Consiglio di Amministrazione può affidare la rappresentanza della Fondazione a singoli amministratori nei limiti dei poteri loro delegati; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e professionisti.

#### **ART.12 – PRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Le nomine del Presidente e del Vice Presidente, prescelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione, spettano al Presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione del Fondatore SIAV S.P.A. Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni. Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nel caso sia di competenza di quest'ultimo. Il Presidente può proporre al Consiglio di Amministrazione l'approvazione delle modifiche dello statuto, nei limiti previsti dalla legge. Il Presidente è il garante della realizzazione del programma di attività della Fondazione, del suo prestigio scientifico e della sua immagine pubblica. Il Presidente o un suo delegato è autorizzato a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione e a compiere tutti gli atti necessari per il buon fine della procedura. In attesa del riconoscimento della personalità giuridica l'amministrazione del patrimonio è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli atti con cui quest'ultimo assume obbligazioni per conto della Fondazione prima del riconoscimento si intenderanno automaticamente ratificati dalla Fondazione con il conseguimento della personalità giuridica.

#### **ART.13 – COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico è composto da almeno 5 (cinque) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra studiosi ed esperti che si sono distinti negli ambiti di interesse e competenza della Fondazione. I membri del Comitato durano in carica un anno. Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dai componenti del Comitato stesso qualora non sia nominato direttamente dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Scientifico opera secondo il proprio Statuto ed ha il compito di supportare con funzioni tecnico-consultive il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella individuazione degli specifici ambiti di intervento e nella elaborazione dei singoli progetti di attività, nonché nella verifica della coerenza con le finalità stabilite dallo Statuto della Fondazione. Inoltre, il Comitato Scientifico può, con autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, collaborare e partecipare direttamente ad iniziative e ricerche promosse dalla Fondazione anche a seguito di intese con istituti, associazioni, atenei, enti a carattere scientifico, culturali ed educativi, di gestione di beni artistici e storici, fondazioni e centri di ricerca, partner imprenditoriali, nazionali e internazionali.

#### **ART.14 – PRESIDENTE ONORARIO**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario, indicando la durata della carica, con possibilità di revoca. Il Presidente Onorario può rappresentare la Fondazione nella manifestazioni ufficiali di carattere culturale e scientifico.

#### **ART.15 – SEGRETARIO GENERALE**

Il Segretario Generale, se nominato, è scelto dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Presidente. In ogni caso, resta salva la possibilità di revoca, anche senza giusta causa, in ogni momento da parte del Consiglio d'Amministrazione su indicazione del Presidente. Il Segretario Generale collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli schemi di bilancio;

- alla gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Il Segretario assicura il coordinamento tra gli organi della Fondazione, ne segue l'impostazione e le direttive assicurandone la realizzazione in modo culturalmente omogeneo con lo spirito della Fondazione, scientificamente corretto ed economicamente equilibrato. Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti i soggetti chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione e partecipa a tutte le riunioni degli organi della Fondazione con funzione di Segretario.

#### **ART.16 – COLLEGIO DEI REVISORI – REVISORE UNICO**

Il Collegio dei Revisori, se nominato, è scelto dal Consiglio di Amministrazione, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. In alternativa al Collegio dei Revisori, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Revisore Unico. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere sul bilancio consuntivo mediante apposita relazione. Le riunioni del Collegio dei Revisori si tengono di norma presso la sede della Fondazione; le stesse potranno tenersi anche in audio-video conferenza o solo in audioconferenza purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione: deve essere scelto un luogo di riunione dove siano presenti almeno il Presidente del Collegio dei Revisori ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare alla riunione, deve essere consentito a ciascun di poter intervenire oralmente, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente della riunione il quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale. Saranno osservate, per quanto applicabili, le norme degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile in tema di Collegio Sindacale.

#### **ART.17 – ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio della Fondazione ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio entro il 30 (trenta) aprile successivo o entro il 30 (trenta) giugno qualora particolari esigenze, adeguatamente motivate, lo richiedano, corredato dalla nota illustrativa ed accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico (se nominati); adotta, altresì, le necessarie determinazioni in merito al risultato della gestione, con l'obbligo di destinare gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente alla realizzazione della attività ricomprese negli scopi istituzionali.

#### **ART.18 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI E CAPITALI**

La Fondazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre istituzioni non lucrative analoghe o comunque per pubblica utilità.

#### **ART.19 – REGOLAMENTO INTERNO**

Con regolamento interno, approvato dal Consiglio d'Amministrazione potranno essere emanate, se necessario, le norme di esecuzione del presente Statuto.

#### **ART.20 - SCIOGLIMENTO**

È prevista l'estinzione della Fondazione nell'ipotesi che il perseguimento dello scopo della Fondazione divenisse impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenisse insufficiente, ed in genere quando dovessero ricorrere le cause di estinzione o

scioglimento previste dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile. In ogni caso di estinzione della Fondazione, tutti i beni residui dopo l'esaurimento delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ai soggetti, pubblici o privati, italiani e stranieri, che perseguano finalità di pubblica utilità analoghe a quella della Fondazione, senza fini di lucro, salva diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso si addivenisse per qualunque motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore che potrà essere scelto anche fra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

#### **ART.21 – INDENNITÀ**

Le cariche ricoperte negli organi della Fondazione sono a titolo essenzialmente gratuito. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che venga riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni assegnate, nonché indennità e compensi per incarichi specifici e per la funzione di Segretario Generale e per il Collegio dei Revisori ovvero per il Revisore Unico.

#### **ART.22 – CLAUSOLE DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi italiane vigenti in materia di fondazioni.